

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al codice penale in materia di reati
contro la libertà sessuale

Presentata il 6 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge muove dall'esigenza di apportare alcuni correttivi alla disciplina dei reati contro la libertà sessuale introdotta dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che pur senza stravolgerne l'impianto e senza metterne in discussione i principi ispiratori, pongano rimedio ad alcune lacune e inconvenienti.

Si propone in primo luogo di ripristinare la distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine. L'articolo 609-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque « costringe taluno a compiere o subire atti sessuali »: si tratta di una nozione molto ampia, che ricomprende, per usare l'originaria terminologia del codice, tanto la « violenza carnale », ossia la costrizione o l'induzione al rapporto sessuale, quanto gli « atti di libidine », ossia fatti che, pur essendo meritevoli di essere sanzionati penalmente, si

sostanziano in condotte diverse dalla violenza sessuale (si pensi a quella serie di comportamenti che vengono comunemente definiti « molestie sessuali »).

È vero che il terzo comma dell'articolo 609-*bis* prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi; si tratta tuttavia di una circostanza attenuante del delitto di violenza sessuale, mentre appare opportuno che tali condotte formino oggetto di un'autonoma fattispecie criminosa. È infatti un principio logico e giuridico ribadito più volte dalla giurisprudenza costituzionale quello in virtù del quale condotte diverse devono essere sanzionate in modo diverso, e dunque con pene diverse graduate nel minimo e nel massimo sulla base della gravità del fatto. A tale fine, si propone la modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale, restringendone il campo di applicazione al solo caso di costrizione

o induzione a un rapporto sessuale, inteso in senso più ampio rispetto alla tradizionale nozione di violenza carnale, e l'inserimento dell'articolo 609-*bis*.1, che punisce chiunque, al di fuori dei casi di violenza sessuale, costringa o induca taluno a compiere o subire atti sessuali o di libidine.

Si propongono poi ulteriori modifiche rese necessarie da talune lacune della disciplina introdotta con la legge n. 66 del 1996: l'introduzione di una specifica circostanza aggravante nel caso di abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa e una diversa formulazione dell'articolo 609-*quinquies* (corruzione di minorenni).

L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica è attualmente considerato elemento costitutivo del reato (articolo 609-*bis*, secondo comma, numero 1), del codice penale), il che porta ad escludere,

secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), dello stesso codice.

Quanto alla corruzione di minorenni, appare necessario precisare che essa ricorre in ogni caso di condotta di carattere sessuale posta in essere in presenza di persona minore degli anni quattordici, ivi compresa l'esibizione di materiale pornografico, che alla stregua dell'attuale formulazione e interpretazione della norma è sprovvista di sanzione penale.

Appare opportuno ribadire come le modifiche proposte non intendono in alcun modo porre in discussione la filosofia ispiratrice della legge n. 66 del 1996, e in particolare la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale nel novero dei reati contro la persona, che costituisce una conquista di civiltà e il coronamento di una lunga battaglia delle forze democratiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*bis*. (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a un rapporto sessuale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a un rapporto sessuale traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*.1. (*Atti di libidine*). — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis* costringe taluno a compiere o subire atti sessuali o di libidine, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire gli atti previsti dal primo comma traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ».

ART. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 609-*ter* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 609-*bis*.1 la pena è della reclusione da tre a otto

anni se ricorrono le circostanze previste dal primo comma del presente articolo e da quattro a dieci anni se ricorre la circostanza prevista dal secondo comma del presente articolo ».

ART. 4.

1. L'articolo 609-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*quinquies*. (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*bis*.1, compie o induce a compiere atti sessuali o atti di libidine o pone comunque in essere condotte di carattere sessuale, ivi compresa l'esibizione di materiale pornografico, in presenza di persona minore degli anni quattordici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-*bis*. (*Molestia o disturbo alle persone avente carattere sessuale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reca a taluno molestia o disturbo di carattere sessuale è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda non inferiore a lire un milione ».

